

DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2021

73/2021/R/IDR

APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2020-2023, PROPOSTO DALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1147^a riunione del 23 febbraio 2021

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea" (di seguito: D.M. 93/17) e, in particolare, l'articolo 18;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 624/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle tariffe e del correlato piano economico-finanziario proposto dalla Provincia di Genova”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 431/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), e il relativo Allegato A (di seguito: RQSII), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 471/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ente di Governo dell’Ambito Città Metropolitana di Genova”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2018, 559/2018/R/IDR, recante “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Ente di Governo dell’ambito Città Metropolitana di Genova”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 636/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il monitoraggio sull’applicazione dei criteri di articolazione tariffaria recati dal Testo Integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)” (di seguito: deliberazione 636/2018/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato ed integrato;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 402/2019/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 480/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 46/2020/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 125/2020/R/IDR, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 125/2020/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 187/2020/R/IDR, recante “Orientamenti per l’adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: documento per la consultazione 187/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2020, 332/2020/R/IDR, recante “Procedimento per la valutazione delle istanze di deroga ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93” (di seguito: deliberazione 332/2020/R/IDR);
- il Comunicato dell’Autorità 18 febbraio 2020, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2019” (di seguito: Comunicato 18 febbraio 2020);
- il Comunicato dell’Autorità 16 giugno 2020, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2020)” (di seguito: Comunicato 16 giugno 2020);
- le istanze di deroghe ai termini per le verifiche periodiche degli strumenti di misura del servizio idrico integrato, previsti dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17, formulate dall’Ente di Governo dell’Ambito Città Metropolitana di Genova - con comunicazione prot. ARERA 28634 del 14 settembre 2020 - in accordo con gli operatori IRETI S.p.A., AM.TER. S.p.A., E.G.U.A. S.r.l., IREN Acqua Tigullio S.p.A., IREN Acqua S.p.A. e Società dell’Acqua Potabile S.r.l.;
- la determina 29 giugno, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR” (di seguito: determina 1/2020-DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 19 gennaio 2021 - e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 12 febbraio 2021 - dal menzionato Ente di Governo dell’Ambito Città Metropolitana di Genova ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, nonché della determina 1/2020-DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero

- territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
 - l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...);
 - l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 402/2019/R/IDR e 480/2019/R/IDR, con deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, applicata a partire dal 2014 (e declinata prima nel MTI e poi nel MTI-2, come integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR);
- al comma 4.2 della citata deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi, PdI (di cui il piano delle opere strategiche, POS, redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale), che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023;
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che - ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR - esplicita il vincolo ai ricavi del

- gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - il comma 5.2 della medesima deliberazione 580/2019/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2020 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2018 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023 avvenga considerando i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2019 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - il successivo comma 5.3, nel disciplinare la procedura di approvazione delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - con deliberazione 235/2020/R/IDR, è stato differito al 31 luglio 2020 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - ii. il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale;
 - iii. la convenzione di gestione;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
 - il comma 7.2 della menzionata deliberazione 580/2019/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 8 - a decorrere dal 1 gennaio 2020, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

con riferimento alla qualità tecnica:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l’Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell’ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- con il medesimo provvedimento l’Autorità ha individuato, per ciascun macro-indicatore, obiettivi annuali di mantenimento o miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto, all’articolo 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR, che “a partire dall’anno 2019, gli obiettivi di qualità tecnica [siano] stabiliti sulla base del valore registrato nell’annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all’annualità più recente”, prevedendo anche che i medesimi obiettivi siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo, in particolare, che la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario;
- alla luce del comma 8.2 della medesima deliberazione – in base al quale l’Ente di governo trasmette annualmente all’Autorità i dati di qualità tecnica – con il Comunicato 16 giugno 2020 (anche ai fini del procedimento avviato con deliberazione 46/2020/R/IDR, volto allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per gli anni 2018 e 2019), l’Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all’uopo necessaria;

con riferimento alla qualità contrattuale:

- con deliberazione 547/2019/R/IDR, l’Autorità ha integrato la disciplina in materia di regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, introducendo, tra l’altro, dal 1 gennaio 2020, un meccanismo incentivante di premi/penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori relativi all’“Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e alla “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- l’Autorità ha previsto che per ogni macro-indicatore siano individuati gli obiettivi annuali, divisi in due categorie, di mantenimento e di miglioramento, questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base al livello di partenza;
- con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle *performance* (2020), il livello di partenza è definito tenuto conto dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018 (comma 93.3 della RQSII), sulla base del riepilogo fornito all’Autorità nell’ambito della “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico integrato – Anno 2019” di cui al Comunicato 18 febbraio 2020.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 235/2020/R/IDR – tenuto conto degli elementi acquisiti in esito alla richiesta di informazioni di cui alla deliberazione 125/2020/R/IDR nonché nell’ambito della consultazione di cui al documento 187/2020/R/IDR – l’Autorità, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 sull’equilibrio economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, ha adottato taluni accorgimenti su specifici aspetti (comunque coerenti con l’assetto di regole complessivo), introducendo nell’impianto regolatorio elementi di flessibilità a garanzia della continuità dei servizi essenziali, nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti;
- in particolare sono stati introdotti: *i)* elementi di flessibilità nei meccanismi di valutazione delle prestazioni di qualità contrattuale e tecnica, prevedendo che gli obiettivi di qualità (di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, e 917/2017/R/IDR), riferiti al 2020 e al 2021, siano valutati cumulativamente su base biennale; *ii)* adeguamenti di specifici criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di cui al MTI-3; *iii)* misure selettive per la sostenibilità finanziaria delle gestioni; *iv)* misure per il rafforzamento della sostenibilità sociale; *v)* forme di anticipazione sui conguagli attivabili dagli Enti di governo dell’ambito tramite motivata istanza da presentare, entro il 30 settembre 2020, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA).

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2020-DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, e sono stati

resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;

- ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, l'Ente di Governo dell'Ambito Città Metropolitana di Genova ha trasmesso, in data 19 gennaio 2021, lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 12 febbraio 2021 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- in particolare, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha precisato che *“la gestione del SII all'interno dell'ATO della Città Metropolitana di Genova è affidata al gestore unico IRETI S.p.A. (...) che la realizza attraverso 5 ulteriori società operative [AM.TER. S.p.A., E.G.U.A. S.r.l., IREN Acqua Tigullio S.p.A., IREN Acqua S.p.A. (...), Società dell'Acqua Potabile S.r.l.] e che svolge il ruolo complessivo di coordinamento”*, evidenziando contestualmente che:
 - con riferimento all'aggiornamento delle proposte tariffarie per il terzo periodo regolatorio, *“in analogia a quanto già operato per la determinazione delle tariffe dei periodi regolatori precedenti, (...), il calcolo (...) è stato eseguito sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori, sviluppando un gestore unico sui dati consolidati dei sei gestori”*;
 - per quanto attiene ai dati di qualità tecnica e di qualità contrattuale, le informazioni sono state presentate in forma disaggregata per singola gestione operativa, fornendo *“il dettaglio, per ciascun gestore, sia in termini di [valore iniziale dei singoli macro-indicatori e dei connessi] obiettivi (...), sia [degli interventi [programmati] in ciascuno dei relativi territori di competenza gestionale per il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità”*;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell'ambito degli specifici procedimenti avviati dall'Autorità medesima, in particolare, per il monitoraggio dei corrispettivi applicati agli utenti e dei dati di qualità tecnica (di cui alle deliberazioni 636/2018/R/IDR e 46/2020/R/IDR) - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ente di Governo dell'Ambito Città Metropolitana di Genova ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'annualità 2019), tra l'altro specificando, con riferimento ai quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR:
 - per tutti i gestori sopra menzionati, la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali;

- l'adozione da parte delle medesime gestioni degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
- per la società operativa IREN Acqua Tigullio S.p.A., la mancanza del prerequisite di cui all'articolo 22 della RQTI afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, atteso che (a fronte del protrarsi del processo di completamento - inizialmente previsto per il 2019 - delle opere necessarie a garantire l'adeguamento alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014, causa C-85/13, inizialmente previsto per il 2019), risulta *“tuttora aperta la procedura di condanna relativa all'agglomerato di Rapallo”*;
- con riferimento agli altri operatori, l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti da tutte le società operative, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori di qualità tecnica* relativi ai gestori citati – segnatamente: M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell'acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell'acqua depurata” – il soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell'annualità 2019;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2020 e il 2021 (da valutarsi – ove il meccanismo incentivante risulti applicabile – ai fini della determinazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell'anno 2022, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, ai sensi di quanto disposto dal comma 3.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR);
 - i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, anche esplicitando – tra quelli consistenti in nuove opere strategiche (ricompresi nel POS), la cui realizzazione richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica – i seguenti:
 - per IREN Acqua S.p.A., il potenziamento e l'ammodernamento delle condotte esistenti, la realizzazione di pozzi e serbatoi, la realizzazione di nuovi depuratori, nonché di sistemi di sollevamento e di collettamento dei reflui fognari;
 - per Società dell'Acqua Potabile S.r.l., il revamping di una stazione di filtrazione e la realizzazione di un nuovo serbatoio;
- inoltre, alla luce di quanto sopra riportato con riferimento alla società operativa IREN

Acqua Tigullio S.p.A, l'Ente di governo dell'ambito in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - ha rinnovato all'Autorità l'istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M1 - "Perdite idriche", M2 - "Interruzioni del servizio", M3 - "Qualità dell'acqua erogata" e M4 - "Adeguatezza del sistema fognario") per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, evidenziando contestualmente che, per il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI (associato ai macro-indicatori M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata") – pur essendo già avvenuta *“la realizzazione del depuratore a servizio [dell'agglomerato di Rapallo ad opera] della società Iren Acqua”* – sono stati pianificati interventi per l'ultimazione, entro il 2021, delle opere residue necessarie a garantire l'adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;

- con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* introdotti con deliberazione 547/2019/R/IDR – segnatamente: MC1 - "Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura) e MC2 - "Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio" (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza) – l'Ente di governo dell'ambito in oggetto (come riepilogato nella *Tabella 2 dell'Allegato A*) ha identificato, per ciascuno dei sei operatori in parola:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2018;
 - la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2020 e il 2021 (individuati sulla base di quanto da ultimo stabilito dal comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR e da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione nell'anno 2022, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, ai sensi di quanto disposto dal comma 2.2 della deliberazione da ultimo citata);
- peraltro, nell'ambito degli approfondimenti istruttori volti all'approvazione delle proposte tariffarie per il terzo periodo regolatorio, il competente Ente di governo ha confermato il proprio impegno *“a trasmettere entro 90 giorni la Carta dei Servizi aggiornata sulla base delle (...) disposizioni [in materia di qualità contrattuale e morosità] introdotte dalle delibere 547/2019/R/IDR, 221/2020/R/IDR (...) e 311/2019/R/IDR”*.

CONSIDERATO CHE:

- con riguardo alla programmazione degli interventi afferenti al servizio di misura, vengono in rilievo le seguenti disposizioni recate dal D.M. 93/17:

- *“per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta dal presente decreto, la periodicità della verifica va calcolata di norma dalla data di messa in servizio, se disponibile, ovvero dal biennio successivo alla data del bollo metrico, se presente, ma la prima verifica può essere svolta entro un triennio dall’entrata in vigore del presente decreto se il relativo termine scade anteriormente”* (articolo 18, comma 5);
- *“per gli strumenti di misura utilizzati nell’ambito delle attività dei servizi dell’energia elettrica e del gas e dei servizi idrici integrati, i termini di cui al comma 5 possono essere derogati nell’ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dalla competente Autorità amministrativa indipendente anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi”* (articolo 18, comma 7);
- ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 332/2020/R/IDR, l’Ente di Governo dell’Ambito Città Metropolitana di Genova, aderendo alla richiesta avanzata dai sei operatori sopra richiamati, ha trasmesso all’Autorità le relative istanze di deroga dei termini ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17, presentando contestualmente i pertinenti piani per la sostituzione degli strumenti di misura vetusti;
- nelle menzionate istanze, il citato Ente di governo ha precisato che:
 - le medesime sono, tra l’altro, motivate dall’esigenza di evitare gli oneri sproporzionati (e i conseguenti riflessi negativi sui corrispettivi applicati all’utenza) che i gestori - in considerazione della vetustà dei propri strumenti di misura - sarebbero chiamati a sostenere per il rispetto dei termini delle verifiche periodiche di cui al citato articolo 18, comma 5, del D.M. 93/17;
 - il completamento dei programmi di sostituzione è previsto in 6 anni per AM.TER. S.p.A. e in 10 anni per i restanti operatori, anche evidenziando come la prevista (in alcuni casi già avviata) *“installazione di contatori di nuova generazione (idonei alla telelettura), consente importanti benefici”*.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici e degli investimenti programmati sopra richiamati, l’Ente di Governo dell’Ambito Città Metropolitana di Genova, per il gestore IRETI S.p.A. (individuato quale gestore *“unico”*, consolidando i dati delle sei gestioni operative), ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base:
 - di un elevato fabbisogno di investimenti (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili), per il quadriennio 2020-2023 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - di un valore pro capite del VRG^{2018} superiore al valore stimato per l’intero settore ($VRG_{pro\ capite\ medio}$, VRG_{PM}),
 - dell’assenza di aggregazioni o variazioni significative dei processi tecnici, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ,

- posizionandosi nello *Schema V* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR;
- le verifiche compiute dall'Autorità hanno accertato uno scostamento tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il biennio 2018-2019, ravvisando una spesa effettiva per investimenti superiore al complessivo fabbisogno pianificato per il citato biennio in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - tuttavia, risultando la spesa effettiva per investimenti negli anni 2016 e 2017 inferiore al fabbisogno pianificato per il medesimo biennio ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, il conseguente accantonamento (a decorrere dal 2020) delle penalità determinate, ai sensi dell'articolo 34 del MTI-3, dall'Ente di governo in ragione delle valutazioni compiute sul raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica, rileverà a partire dalle determinazioni tariffarie del 2022 in sede di aggiornamento biennale delle stesse;
 - nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha precisato di non aver esercitato le facoltà previste dalla regolazione a sostegno di rilevanti esigenze di investimento, non ricorrendo né alla possibilità di utilizzare l'ammortamento finanziario (tramite l'adozione di vite utili più brevi rispetto a quelle regolatorie), né valorizzando, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari;
 - per la gestione in parola – per la quale è stato riscontrato un margine, $\Delta Opex$, dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2016 e il costo operativo efficientabile, CO_{eff} , sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità – il citato soggetto competente ha tra l'altro esplicitato di aver proceduto, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$ di cui all'articolo 17 del MTI-3, a determinare la quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$, prevista a decurtazione della componente di costo $Opex_{end}^{2018}$, sulla base di un valore del coefficiente $\gamma_{i,j}^{OP}$ pari a $-\frac{3}{4}$ in ragione:
 - della *classe* della tabella di cui al comma 17.1 del MTI-3, in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello pro capite (riferito al 2016) del costo operativo totale sostenuto;
 - del *cluster* (di cui alla medesima tabella) in cui ricade l'operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità;
 - conseguentemente per il gestore di cui al precedente alinea – ai fini dell'evidenziazione in bolletta, oltre alla componente UI2, anche della quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ (da versare a CSEA) volta all'integrazione del meccanismo nazionale per il miglioramento della qualità del servizio idrico integrato secondo le modalità previste dal punto 9 della determina 1/2020-DSID – la medesima quota è stata espressa in unità di consumo e indicata pari a 1,0 eurocent/mc;
 - inoltre, con riferimento ai costi operativi connessi a specifiche finalità, $Opex_{tel}^a$, di

cui all'articolo 18 del MTI-3, il soggetto competente in parola ha evidenziato di aver valorizzato per ciascuna annualità del terzo periodo regolatorio:

- ai sensi del comma 18.9 del MTI-3, i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità contrattuale ($Opex_{QC}^a$) nei limiti del valore della pertinente componente di costo individuata ai fini della determinazione tariffaria 2019;
- la componente OP_{social}^a (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 18.10 del MTI-3), precisando che la medesima è destinata alla copertura degli oneri connessi al mantenimento di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (c.d. bonus idrico integrativo). Peraltro, si è provveduto (nell'ambito delle componenti a conguaglio relative all'annualità 2020 e 2021) al recupero, a vantaggio dell'utenza, dello scostamento tra la quantificazione della componente OP_{social} per gli anni 2018 e 2019 e l'ammontare effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto;
- il medesimo soggetto competente, ai sensi del comma 23.3 del MTI-3, ha formulato apposita istanza all'Autorità ai fini del riconoscimento in tariffa di un costo di funzionamento dell'Ente d'Ambito superiore a quello risultante dall'applicazione della formula di cui al precedente comma 23.2 (e comunque al di sotto del valore medio di settore), in ragione dello svolgimento di attività non riconducibili in senso stretto alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato;
- infine, l'Ente di Governo dell'Ambito Città Metropolitana di Genova, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, ha:
 - indicato le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-3 che non ha ritenuto di coprire integralmente;
 - proceduto alla riallocazione dei conguagli riferiti al periodo 2020-2023, $R_{C_{TOT}}$, prevedendo le modalità del relativo recupero anche successivamente al 2023.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità per il servizio idrico integrato, l'Autorità medesima si riserva di valutare gli effetti che da questi deriveranno.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR, per le gestioni richiamate in premessa:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR e dalla determina 1/2020-DSID;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni di seguito riportate - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica e contrattuale nell'ambito dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative alle singole gestioni operative coordinate dal gestore “*unico*” IRETI S.p.A., nonché un adeguato svolgimento dei servizi resi all'utenza;
- in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza - sia opportuno accogliere l'istanza (riferita agli anni 2020 e 2021), presentata dall'Ente di Governo dell'Ambito Città Metropolitana di Genova per la società operativa IREN Acqua Tigullio S.p.A. - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell'acqua erogata” e M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”) per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, atteso che il soggetto competente in parola ha provveduto a individuare puntualmente gli interventi (e la relativa tempistica) per il completamento delle opere tese al superamento delle criticità relative al mancato rispetto del prerequisito “Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane” (associato ai macro-indicatori M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell'acqua depurata”);
- inoltre, alla luce dei piani pluriennali di sostituzione degli strumenti di misura esistenti presentati dall'Ente di Governo dell'Ambito Città Metropolitana di Genova per le gestioni sopra menzionate, possano essere accolte - ai sensi di quanto previsto dal punto 1 della deliberazione 332/2020/R/IDR, in attuazione dell'articolo 18, comma 7, del D.M. 93/17 - le richieste di deroga dal rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 5, del medesimo decreto ministeriale, atteso che - come evidenziato dal soggetto competente - le verifiche periodiche degli strumenti di misura previste dalla

richiamata normativa comporterebbero oneri sproporzionati per gli operatori in parola, tali da rendere opportuno, anche al fine di contenere gli impatti tariffari sull'utenza, procedere con i piani di sostituzione proposti;

- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti per i riferiti adeguamenti agli standard di qualità contrattuale e per l'erogazione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime definite dalla regolazione, sia opportuno accogliere le istanze per il riconoscimento delle connesse componenti di costo previsionali (OP_{social}^a e $Opex_{QC}^a$), presentate dall'Ente di governo per l'operatore in parola, riservandosi di verificare il recupero di eventuali scostamenti nell'ambito delle componenti a conguaglio, secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 27.1 del MTI-3;
- possa essere, altresì, accolta l'istanza presentata dall'Ente di Governo dell'Ambito Città Metropolitana di Genova, ai sensi del comma 23.3 del MTI-3, in ordine al riconoscimento in tariffa di spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito eccedenti quelle risultanti dall'applicazione della formula di cui al precedente comma 23.2 (comunque di entità inferiore al valore medio di settore) e connesse allo svolgimento di funzioni ulteriori rispetto a quelle attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato in senso stretto;
- il piano economico-finanziario, nel quale risulta esplicitata la predisposizione tariffaria riportata nella Tabella 1 dell'Allegato B, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- a seguito della riallocazione dei conguagli operata dall'Ente di governo in oggetto, sia opportuno esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato B la quota residua delle componenti a conguaglio di cui al citato articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2023;
- la menzionata proposta tariffaria comunicata all'Autorità appare adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2020-2023 considerato dal MTI-3, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione 580/2019/R/IDR, proposto dall'Ente di Governo dell'Ambito Città Metropolitana di Genova per il gestore "unico" IRETI S.p.A., approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'Allegato A, di approvare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore ϑ di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR;

3. di esplicitare, nella *Tabella 2* dell'*Allegato B*, la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2023;
4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, che i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità 2022 e 2023 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 8 della deliberazione in parola;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini